5.3.2.1.2 Indennità a favore di agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

- 1. Denominazione della misura: Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (art. 36, a, i Reg. (CE) 1698/05)
- 2. Codice misura: 212

3. Obiettivi della misura

L'obiettivo è quello di sostenere l'attività agrozootecnica per il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane. La presenza degli agricoltori e degli allevatori in queste zone svolge una funzione di presidio ambientale in quanto garantisce la difesa della biodiversità e del suolo, nonché il mantenimento del paesaggio creato dall'azione antropica. La misura è finalizzata ad aumentare l'impegno – ed il ruolo – degli allevatori nei confronti della tutela dell'ambiente, attraverso l'innesco ed il mantenimento di processi virtuosi, fornendo ulteriori incentivi agli allevatori che mantengono la loro attività sul territorio, conservando i pascoli e le attività di coltivazione di foraggere. Si intende, in questo modo, conservare i paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali, tutelando l'ambiente. In ambienti difficili è infatti importante il ruolo dell'attività zootecnica nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio. Attraverso la gestione degli animali al pascolo e la

- conservazione del germoplasma e della biodiversità animale e vegetale;
- conservazione del paesaggio e della vocazione turistico-ricreativa;

coltivazione di seminativi destinati all'alimentazione animale, si vuole ottenere:

conservazione degli spazi aperti infraforestali, altrimenti destinati alla scomparsa;

- creazione di nicchie ecologiche uniche per lo sviluppo della flora spontanea e della fauna selvatica. La misura, pertanto, persegue prioritariamente l'obiettivo di "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate e partecipa anche al conseguimento dell'obiettivo specifico di "conservazione e miglioramento del paesaggio".

4. Descrizione della misura ed articolazione interna.

In virtù del fatto che spesso l'allevamento è una delle attività agroforestali più frequentemente praticate in molte delle zone in questione e che nelle zone svantaggiate gli allevatori apportano un contributo preminente nell'ambito delle attività economiche, la misura sostiene le aziende agrozootecniche che operano in queste zone. Questi territori sono spesso caratterizzati da un allevamento estensivo o semiestensivo che comporta una gestione razionale del territorio, destinando gran parte delle superfici aziendali a seminativi per l'alimentazione animale e a pascoli secondo le necessità. Tale tipo di conduzione garantisce, oltre alla conservazione dei paesaggi tradizionali, una tutela ambientale ed idrogeologica del territorio. E' tuttavia indubbio che, a fronte di un forte impegno da parte di questi allevatori di cui beneficia l'intera collettività, non corrisponde un risultato adeguato in termini di reddito aziendale.

I pagamenti sono destinati alle sole aziende che si impegnano a mantenere l'attività zootecnica per almeno 5 anni dalla domanda di indennità compensativa.

Tuttavia, date le considerazioni riportate al termine del presente paragrafo, il mantenimento dell'impegno per 5 anni si intende obbligatorio solo per le aziende che risulteranno ricomprese nelle zone svantaggiate di cui alla presente misura anche successivamente al 31 dicembre 2009. Le aziende inizialmente beneficiarie della presente misura che dovessero, successivamente alla succitata data, essere escluse dalla nuova perimetrazione, saranno tenute a non presentare ulteriori domande di rinnovo dell'impegno, fermo restando che non saranno tuttavia obbligate alla restituzione dei pagamenti fino a quel momento percepiti. In ogni caso, l'impegno al mantenimento dell'attività zootecnica si intende obbligatorio fino alla scadenza del periodo di riferimento rispetto all'ultimo pagamento percepito, anche se successivo al 1 gennaio 2010.

Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE nella quale venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata o meno come svantaggiata. La citata direttiva è stata poi abrogata dalla Direttiva 97/950/CEE a sua volta abrogata dal Reg. CE 1257/99. Ai fini pratici, tuttavia, le definizioni contenute nella Dir. CEE 268/75 sono state mantenute anche nel Reg. CE 1257/99 e quindi le definizioni contenute nella prima direttiva - cui fa riferimento la normativa regionale - sono da ritenersi vigenti fino al 31 dicembre 2009. A partire dal 1 gennaio 2010 le cosiddette zone "intermedie" seguono una definizione diversa che riporta a limitazioni di natura fisica dei territori più che a limitazioni di tipo demografico o socio-economico. Ne consegue che la definizione delle zone montane rimane quella contenuta nel Reg. CE 1257/99 anche dopo il 2009; la definizione di zone svantaggiate, diverse da quelle montane, continuerà a comprendere, anche a partire dal 2010, le zone con svantaggi specifici così come definiti dal Reg. CE 1257/99 mentre i cosiddetti svantaggi intermedi dal 2010 si trasformano in svantaggi naturali legati ad una bassa produttività del suolo e a condizioni climatiche avverse. Si prevede, anche a seguito di studi preliminari effettuati sul territorio nazionale, che questa nuova definizione conduca ad una delimitazione in alcuni casi molto diversa delle zone svantaggiate non montane (nella nostra regione non tutti i comuni classificati svantaggiati, ad oggi, ai sensi dell'art. 3 par. 4 della Dir. CEE 75/268/CEE potranno essere riconfermati come tali ai sensi della nuova definizione ai sensi del Reg. CE 1698/2005).

A partire dal 1 gennaio 2010 – quando per le zone non montane si dovrà applicare la disposizione più recente – parte delle aziende beneficiarie non potranno più esserlo ai sensi della nuova normativa. Già da ora si stabilisce comunque che il sostegno ad ettaro per le aziende poste in zone svantaggiate non montane ai sensi della nuova normativa non potrà essere superiore al massimale previsto in questa fase.

5. Localizzazione degli interventi

La misura si applica nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, individuate ai sensi della Dir. CEE 268/75 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

L'azienda a livello di singola UTE deve possedere almeno il 50% della SAU in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

Per coerenza con l'obiettivo di favorire e promuovere l'attività delle aziende dedite all'allevamento, l'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale, escludendo di conseguenza la superficie destinata ad altre coltivazioni.

L'UTE deve possedere una superficie di almeno 5 ettari di seminativi e/o pascoli, ricadente all'interno della perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, di cui si possa assicurare il titolo di conduzione per almeno 12 mesi a partire dall'adesione alla misura. In capo alla stessa UTE deve poter essere dimostrata una consistenza di stalla di almeno 5 UBA date da bovini, ovicaprini, equini e suini (questi ultimi solo se appartenenti a razze autoctone) presenti in azienda per i 12 mesi di riferimento della domanda. Il rapporto tra numero di UBA e la totalità degli ettari a seminativi e/o pascoli dell'UTE di riferimento non può essere inferiore a 0,25 e superiore a 2.

7. Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli ed associati.

8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

Indennità annua per ettaro di superficie a seminativi e/o pascoli, l'importo massimo per ha di seminativi e/o pascoli è fissato in 100 euro. Per UTE con SAU superiore a 50 ha il premio viene abbattuto del 50%; tale riduzione si applica ai soli ettari di seminativi e/pascoli che eccedono anch'essi il limite di 50 ha all'interno dell'UTE.

Il premio si applica alle sole particelle inserite nella perimetrazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane.

9. Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori Comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	 numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane: 1.900; superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane: 80.000 ha; 	
Indicatori di risultato	 Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 80.000 Ha; b) a migliorare la qualità delle acque: 0; c) ad attenuare i cambiamenti climatici: 0; d) a migliorare la qualità del suolo: 0; e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre: 42.000 Ha 	
Indicatori di impatto	 ripristino della biodiversità (FBI index base 2000): 21,5 conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 3.590 ettari 	-

10. Dotazione finanziaria misura 2007-2013.

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 11.000.000 euro a titolo di spesa pubblica.